

MESSAGGIO

concernente la concessione di un prestito senza interessi alla Centrale pelli e fonditoio grassi S.A. di Zurigo per la creazione di un centro di raccolta e distruzione inoffensiva di carcasse animali, carni confiscate, prodotti accessori e scarti di macellazione

(del 18 giugno 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

E' noto che le carcasse animali, le carni confiscate all'ispezione nei macelli pubblici e privati, i prodotti accessori (ossa, sangue, ecc.) e gli scarti di macellazione non atti al consumo, come pure i residui provenienti dalla lavorazione di dette sostanze per l'estrazione del grasso, costituiscono materiale organico che facilmente si decompone, provocando inquinamento e quindi degradazione dell'ambiente — del suolo, dell'acqua e dell'aria — se non si provvede convenientemente alla sua distruzione. Alla decomposizione di dette materie è connesso il pericolo di diffusione di gravi malattie infettive che possono colpire sia l'uomo, sia il bestiame.

In sede federale, il legislatore si è preoccupato d'incoraggiare soluzioni adeguate per la distruzione inoffensiva delle carcasse, prevedendo la possibilità di concessione di sussidi sino al 30 % delle spese di costruzione d'impianti appositi (art. 40 LF 1. luglio 1966 sui provvedimenti per combattere le epizoozie). La corrispondente legislazione in campo cantonale (art. 15 LC 3 giugno 1969 sui provvedimenti per combattere le epizoozie) indica, d'altro canto, che le spese derivanti dalla raccolta e distruzione delle carcasse e delle carni non atte al consumo, esclusi i prodotti accessori e gli scarti di macellazione, vanno a carico del Comune.

Sia a livello federale, sia da parte del Cantone, è stata affermata questa distinzione tra carcasse animali e carni confiscate da un lato, prodotti accessori e scarti di macellazione d'altro canto, gli oneri derivanti dalla creazione di centri di raccolta e distruzione dei primi essendo in tutto o in parte assunti dall'ente pubblico, dagli utenti (i macelli privati e le macellerie in particolare) integralmente gli oneri per la raccolta e distruzione degli altri residui.

Nell'ordinanza di esecuzione della LF sui provvedimenti per combattere le epizoozie, del 15 dicembre 1967, si prevede che (art. 21.10) se le carcasse non possono essere consegnate a impianti per la loro distruzione, i Comuni mettono a disposizione uno o più posti di sotterramento, che devono soddisfare determinati criteri precauzionali.

Nel nostro Cantone non esiste alcun centro di distruzione delle carcasse animali e delle carni confiscate. Nessun Comune, d'altro canto, è stato sin qui in grado di procurare un'area particolarmente adatta per la soluzione del sotterramento, tanto che sino al 1967 anche i maggiori Comuni, ove funziona un macello pubblico, procedevano alla sepoltura del materiale in luoghi inidonei e persino in zone di pericolo per le acque di superficie o del sottosuolo.

Con l'ordinanza 3 febbraio 1967 concernente l'eliminazione delle carni confiscate, si decideva perciò che queste sostanze vanno consegnate alla Centrale pelli e fonditoio grassi S.A. di Zurigo, stabilimento di Bellinzona, che le raccoglie nei macelli pubblici di Chiasso, Mendrisio, Lugano e Locarno, i quali funzionano da centro collettore regionale. Detta azienda, infatti, già procede in tutto il Cantone,

ed anche in Mesolcina e Calanca, alla raccolta dei residui carnei atti al trattamento, mediante autoclave, per l'estrazione dei grassi. Facile è quindi intuire le considerazioni d'ordine economico che consigliarono quella scelta. Con essa, però, il problema veniva risolto soltanto in parte, poichè sussiste la questione della distruzione inoffensiva :

- delle carcasse animali in putrefazione (carogne) ;
- del sangue ;
- dei residui di lavorazione delle carni confiscate, dei prodotti accessori e degli scarti di macellazione.

Un efficace servizio di raccolta e di distruzione di tutte queste materie può, come si è visto, funzionare soltanto su scala cantonale sia per ragioni d'efficacità, sia per motivi economici. Impensabile appare infatti un ritorno alla situazione precedente il 1967 : i Comuni non sarebbero nemmeno ora in grado di promuovere la creazione di adeguati quanto costosi impianti di distruzione. D'altronde, inaccettabile appare ormai la soluzione della sepoltura nelle singole località del materiale raccolto da servizi non attrezzati, la cui gestione si rivelerebbe fallimentare se non fosse applicata una tariffa d'utenza che spingerebbe gli interessati al boicotto e, quindi, li indurrebbe a dissimulare qua e là nel terreno, nelle discariche, lungo i corsi d'acqua o nelle acque stesse sostanze tanto inquinanti. Non occorre aggiungere altro per dimostrare che la creazione di un centro unico di distruzione per tutti i residui carnei del Cantone e l'istituzione di un servizio a livello cantonale ed in veste duratura sono l'unica soluzione razionale, economica ed efficace per la salvaguardia dell'igiene pubblica considerata nell'accezione più vasta del termine.

Nel 1969 la Centrale pelli e fonditoio grassi S.A., pur non svolgendo un servizio integrale, ha raccolto circa 160 t. di scarti e 600 t. di ossa. Questi quantitativi rappresentano approssimativamente, rispetto al materiale complessivo recuperabile nel Cantone, il 20 % degli scarti e confiscati, il 70-80 % delle carcasse, il 45 % delle ossa ; il sangue non viene raccolto nemmeno in minima misura.

Con le attrezzature attuali (autoclave), previste per la sola lavorazione dei sottoprodotti aziendali, non è però possibile risolvere il problema della distruzione della massa di materiale ora raccolta nel Cantone in più larga misura. Dalla lavorazione in autoclave, derivano poi 6 t. circa la settimana di materiale organico di rifiuto, per il quale l'unica soluzione d'evacuazione è quella del sotterramento in luogo idoneo.

Se si vuole che il servizio di raccolta venga esteso effettivamente a tutto il Cantone e che la distruzione del materiale avvenga nelle migliori condizioni in avvenire, è necessario favorire da parte dello Stato l'acquisizione e l'istallazione per opera della Centrale pelli e fonditoio grassi S.A. di mezzi, attrezzature ed impianti adeguati.

Da valutazioni compiute dalla ditta, in collaborazione con la Sezione veterinaria cantonale, risulta infatti che i quantitativi totali da raccogliere e distruggere ammontano a :

t. 1.380	di ossa
	(di carcasse animali)
t. 790	(di carni confiscate
	(di scarti di macellazione)
t. 250	di sangue
t. 60	di scarto pelli
t. 70	di ciccioli
t. 2.550	in tutto circa.

Quantitativi tanto elevati non possono essere trattati nell'attuale impianto, previsto per la lavorazione dei soli prodotti secondari del processo aziendale.

Il funzionamento di questo impianto ha poi dato luogo a reclami, in quanto emanazioni moleste compromettono lo stato igienico dell'aria nella zona, quella di San Paolo in Bellinzona, dove lo sviluppo edile è stato notevole in questi ultimi anni.

La ditta può quindi continuare l'attività in veste di servizio pubblico soltanto a condizione che essa possa dotarsi delle installazioni necessarie. Questa condizione si giustifica ancor più se si progetta d'estendere il servizio alle zone sin qui ignorate.

Il progetto presentato dalla Centrale pelli e fonditoio grassi S.A. tende appunto alla realizzazione delle condizioni necessarie per il proseguimento e la estensione del servizio.

Le spese previste per la realizzazione del progetto ammontano a Fr. 2.060.000,—, così ripartite :

— per trasformazioni nell'edificio esistente	Fr. 480.000,—
— per acquisto di macchinario	Fr. 940.000,—
— per acquisto di attrezzature	Fr. 640.000,—
in totale	<u>Fr. 2.060.000,—</u>

Il 30 % della spesa totale verrebbe coperto dal sussidio federale previsto nell'art. 40 LF 1. luglio 1966 sui provvedimenti per combattere le epizootie. A carico dell'azienda rimarrebbe un onere complessivo di Fr. 1.442.000,— (Fr. 2.060.000,— — Fr. 618.000,—).

Dato che il servizio deve rimanere gratuito, gli oneri di gestione saranno interamente coperti dalla ditta, come sinora, ritenuto che i costi d'esercizio sono in buona parte compensati dal ricavo della vendita di farina di carne ed ossa, di mangimi e di grasso industriale prodotti dal ciclo di lavorazione di parte del materiale raccolto.

Per quel che riguarda l'ammortamento degli investimenti, la ditta prevede tassi del 3 % per la parte costruttiva, del 10 % per il macchinario e del 7 % per le attrezzature.

Sin dal settembre del 1969, trattative si sono svolte con la ditta, in quanto alla stessa non possono essere addossati gli oneri di ammortamento e d'interessi passivi sul capitale necessario — dedotti i sussidi federali —, di Fr. 1.442.000,—. Infatti, se da un lato la gestione stessa del servizio non può essere a priori considerata attiva con certezza, occorre d'altro canto sottolineare che gli oneri della raccolta e distruzione di parte del materiale dovrebbero, a norma di legge, essere sopportati dai Comuni ; infine, per i prodotti accessori e gli scarti di macellazione dovrebbero essere percepite tasse d'utenza, che implicherebbero inconvenienti già indicati sopra.

Data la possibilità di risolvere il problema efficacemente e con tutte le garanzie sia dal punto di vista sanitario, sia da quello igienico di protezione dell'ambiente e del vicinato, lo Stato non può sottrarsi ad un qualsiasi impegno finanziario. In questo spirito, le trattative preliminari sfociarono in un accordo di massima del seguente tenore (vedi risoluzione n. 8556 del 12 dicembre 1969) :

« ... in linea di massima il Consiglio di Stato è d'accordo di concedere un prestito di Fr. 1.500.000,— senza interessi, utilizzabile per il finanziamento del settore di distruzione inoffensiva di confiscati, ossa, carcasse, ecc., presso la vostra filiale di Bellinzona.

Il contenuto preciso del contratto sarà oggetto di ulteriori trattative. Riteniamo tuttavia opportune le seguenti precisazioni :

1. Il prestito, senza interessi, è concesso per un tempo indeterminato,

in ogni caso fin quando la vostra filiale sarà in grado di assicurare in modo ineccepibile la raccolta e la distruzione inoffensiva di confiscati, ossa, ecc.

2. Nel 1980 si procederà, sulla scorta dei risultati d'esercizio, a un riesame delle condizioni del contratto, e in modo particolare delle condizioni concernenti l'eventuale rimborso del prestito.
3. Lo Stato ha il diritto di esaminare in ogni tempo la gestione contabile del settore raccolta e distruzione ossa, confiscati, ecc.
4. Lo Stato non si assume garanzia alcuna per la copertura di eventuali deficit.
5. Resta in ogni caso riservata l'adesione del Gran Consiglio alla prevista concessione . . . ».

Dato che questo accordo preliminare verte su tutti i punti essenziali, l'allestimento di regolare contratto tra la ditta e lo Stato non dovrebbe dar luogo a difficoltà.

Essenziale ed urgente è ora la decisione di concedere il prestito giustificato sopra: la ditta deve infatti ordinare il macchinario, per un importo di Fr. 940.000,— circa, senza indugio, poichè i termini di consegna sono assai lunghi, trattandosi di impianti speciali di fabbricazione svedese. L'avvio dell'attività del centro di distruzione è, per ovvie ragioni, auspicato già dalla primavera del 1971.

Va rilevata l'importanza, per la protezione dell'ambiente, di opere come queste, che svolgono eminenti funzioni di prevenzione. La soluzione proposta poggia sulla collaborazione e sull'apporto di un'azienda privata che già opera nel senso voluto dall'Autorità, seppur perseguendo obiettivi di natura commerciale.

L'intervento finanziario dello Stato in un campo ove gli oneri andavano sin qui a carico dei Comuni — raccolta ed eliminazione di carcasse e carni confiscate — e dei privati — prodotti accessori e scarti di macellazione —, assume significato degno di rilievo dal profilo dell'accresciuta partecipazione finanziaria del Cantone ai costi della protezione e del risanamento dell'ambiente da un lato, e del più ampio ruolo dell'ente pubblico in questo stesso ambito.

Vi è una certa analogia, tra la soluzione qui proposta e quella già adottata per l'eliminazione dei residui d'idrocarburi. In ambedue i casi, la collaborazione con aziende del ramo risulta inevitabile e persino auspicabile, data la complessità dei problemi specifici che l'eliminazione di detti residui pone.

Nel caso dei residui d'idrocarburi, lo Stato ha dovuto assumersi i maggiori oneri ed impegni per quel che riguarda la raccolta, potendo la ditta interessata offrire tutte le garanzie necessarie per quanto attiene alla distruzione. A questo livello, lo Stato ha dovuto garantire un'esclusività e un minimo di consegne indispensabili per il funzionamento del centro di distruzione entro i limiti di economicità.

Per i residui carnei invece, la soluzione proposta mette l'accento sull'impegno finanziario dello Stato per quel che riguarda la creazione del centro di distruzione. La ditta interessata è poi in grado di garantire l'efficienza del servizio di raccolta da essa gestito in virtù dell'esclusiva procurata dallo Stato con l'ordinanza 3 febbraio 1967 concernente l'eliminazione delle carni confiscate.

Come affermato sopra, si tratta di interventi a scopo di prevenzione, che necessariamente devono appaiarsi, o meglio precedere quelli di risanamento. Evitare che da 3.000 a 3.500 t. di residui d'idrocarburi e che da 2.000 a 2.500 t. di residui carnei vadano in parte a peggiorare le condizioni sanitarie ed ambientali, costituisce opera di indubbia importanza, se si vuole che i lavori di risanamento intrapresi, realizzati o previsti non vengano poi irrimediabilmente compromessi nella loro efficacia.

Per cui vi presentiamo questo disegno di decreto con carattere d'urgenza, raccomandandovene vivamente l'accettazione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un prestito senza interessi alla Centrale pelli e fonditoio grassi S.A. di Zurigo per la creazione di un centro di raccolta e distruzione inoffensiva di carcasse animali, carni confiscate, prodotti accessori e scarti di macellazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 giugno 1970 n. 1655 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Alla ditta Centrale pelli e fonditoio grassi S.A., Zurigo, è concesso un prestito senza interessi di Fr. 1.500.000,— per la creazione di un centro di raccolta e distruzione inoffensiva di carcasse animali, carni confiscate, prodotti accessori e scarti di macellazione.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare contratti con la ditta per regolare i rapporti finanziari e le modalità d'esercizio del servizio di raccolta e del centro di distruzione dei residui carneli.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

1870

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..